



# Città di Chioggia *città d'arte*

## SICUREZZA E SVILUPPO ECONOMICO

### Servizio Commercio

Rione Duomo (Calle S. Cristoforo) n. 264 – Palazzo Morari.

tel. 041-5534968 fax 041-5534962

Il Dirigente: Dott. Michele Tiozzo

Resp. del procedimento e dell'istruttoria: D.ssa Sara Monaro

### LICENZA TEMPORANEA PER SPETTACOLI MUSICALI N. 4335

#### IL DIRIGENTE

vista la domanda prot. n. 30376 del 27.06.2014, presentata dal sig. Fornaro Dario nato a Chioggia il 07.04.1949, in qualità di Presidente pro tempore della “*Fondazione della Pesca*” con sede in Chioggia Via G. Poli n. 1 (Codice Fiscale 91006210271), diretta ad ottenere il rilascio di licenza temporanea per spettacoli musicali, in occasione della “*Festa del Pescatore*”;

rilevato che la manifestazione si svolge all'aperto in piazza S. Todaro a Sottomarina;

preso atto della documentazione tecnica prodotta;

dato atto che si provvederà alla pubblicazione sul sito web del Comune nella sezione Amministrazione-Provvedimenti/Autorizzazioni e Concessioni del presente provvedimento in adempimento del combinato disposto di cui all'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012;

visti gli articoli 68, 71, 80 e 103 del R.D. 18/06/31 n.773;

visti gli articoli 116, 124 e 125 del R.D. 06/05/40 n.635;

vista la L.R. 10/10/2007 n. 29;

visto il D.P.R. 28/05/01 n.311;

visto il decreto legislativo 18/08/00 n.267;

vista la D.G. n. 144 del 18/07/2014 con la quale l'Amministrazione Comunale ha concesso il patrocinio;

visto il decreto del sindaco n. 8/2013 con il quale è stata attribuita al Dott. Michele Tiozzo la responsabilità del Settore Sicurezza e Sviluppo Economico;

#### RILASCIA

Al **sig. Fornaro Dario**, in qualità di Presidente pro tempore della “*Fondazione della Pesca*” con sede in Chioggia Via G. Poli n. 1 (Codice Fiscale 91006210271), **in occasione della “Festa del Pescatore”, licenza temporanea presso piazza S. Todaro a Sottomarina per:**

- **spettacoli musicali dalle ore 20.00 alle ore 23.00,**
  - sotto l'osservanza delle norme contenute nel Tit. III° - Cap. I° del T.U.L.P.S. e nel Tit. III° paragrafo 14° del relativo Regolamento.



# Città di Chioggia *città d'arte*

La presente licenza è valida per i giorni 02 e 03 agosto 2014, sotto la stretta osservanza delle leggi e regolamenti vigenti in materia ed è sempre revocabile per abuso del titolare o per ragioni d'ordine o di pubblica sicurezza.

Si richiama altresì l'obbligo del rispetto delle norme tecniche di attuazione relative alla "Classificazione acustica del territorio comunale di Chioggia", approvata con delibera della Giunta Comunale n.148 del 28/03/2003, "La disciplina di attività rumorose" approvata con delibera del Consiglio Comunale n.132 del 22/12/04.

Si dà atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 6 del D.P.R. 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto.

Contro il presente provvedimento, potrà essere proposto ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso.

Chioggia, il 31 LUG. 2014



IL DIRIGENTE  
Dott. Michele Tiozzo